



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 16 del 23-04-2024**

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore 14:00, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in via del Teatro n. 14, si è riunito in seduta straordinaria, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Giacomo Villaretti	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Silvano Raggi	Consigliere	Presente
Sebastiano Salvadori	Consigliere	Presente
Maria Cristina Maffei	Consigliere	Presente
Camilla Rossi	Consigliere	Assente
Leila Bonacossa	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Gianfranco Scarpetta	Consigliere	Presente

Presenti 12
Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marcello Bartolini che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Camilla Rossi)

Consiglieri presenti: n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024.”**;

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore Fiorenzo Razzi, il quale evidenzia che, con il passaggio al sistema di raccolta porta a porta da novembre 2022, il Comune di Gargnano ha avuto un incremento della raccolta differenziata fino al 70% e una riduzione dei volumi dell'indifferenziata. Ringrazia per questo importante risultato sia la popolazione di Gargnano e delle frazioni sia il personale di Garda Uno preposto al servizio.

Sottolinea l'incremento della differenziazione anche nella raccolta presso l'isola ecologica. Evidenzia altresì la riduzione pressoché totale dell'abbandono dei rifiuti ingombranti. Ringrazia anche le grandi utenze (bar, ristoranti, alberghi) per la collaborazione nella raccolta differenziata.

Ricorda che un operatore della raccolta è presente in occasione di tutte le manifestazioni organizzate dal Comune o dalla Proloco e che è stata istituita la giornata settimanale della qualità, per un miglioramento della pulizia del territorio.

Infine dà atto che nel mese di maggio sarà avviata la raccolta dei pannolini per infanti ed anziani.

Dal punto di vista dei rapporti economici con Garda Uno, dà atto del contenimento dell'aumento nei limiti del 5,60% annui, come disposto da ARERA.

UDITI gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati in conformità al processo verbale redatto dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento interno del Consiglio Comunale:

Consigliere Silvano Raggi

Sottolinea come l'incremento della raccolta differenziata e i buoni comportamenti dei cittadini non trovino riscontro in un contenimento della tariffa, che invece aumenta del 5,60%.

Assessore Fiorenzo Razzi

Invita a considerare i servizi attivati per la popolazione e per le grandi utenze, che hanno dei costi. Dal punto di vista del riciclo, dà atto che alcuni materiali come ferro e plastica non hanno una grande redditività.

Su richiesta esplicita del Consigliere Raggi, dà atto che eventuali contenimenti dei costi si potranno vedere fra qualche anno.

Sindaco

Ritiene che per nessuna Amministrazione sarà possibile creare una relazione diretta tra aumento della differenziata e contenimento dei costi, in quanto alcuni di essi sono imposti da ARERA.

Consigliera Leila Bonacossa

Fa presente anche il problema dell'affitto di locali durante la stagione estiva e ritiene importante che Garda Uno faccia una valutazione su questo incremento delle utenze turistiche.

Assessore Mascher

Precisa che non c'è una legge che permetta di applicare la tariffa rifiuti per i turisti non residenziali. Propone di seguire l'esperienza di altri Comuni limitrofi, come Tignale, che riescono a mappare i turisti presenti attraverso “emotional card” che offrono loro servizi.

Sindaco

Replica che è il problema di tutti i paesi turistici del Lago di Garda.

Consigliera Leila Bonacossa

Coglie l'occasione per informare che ci sono dei punti del territorio, come in località Muslone e Cisternino (Via Alpestre), dove si creano discariche di rifiuti a cielo aperto.

Assessore Fiorenzo Razzi

Dà atto di essere a conoscenza del problema e di aver già dato incarico per la rimozione.

Consigliera Daniela Feltrinelli

Invita ad attuare controlli puntuali in quei posti.

Assessore Fiorenzo Razzi

Dà atto del furto delle fototrappole appositamente posizionate.

Consigliere Gianfranco Scarpetta

Evidenzia il problema della pulizia del territorio, del verde e dei rifiuti lasciati dagli operatori perché non posizionati nel giorno di raccolta.

Sindaco

Concorda che anche la manutenzione del verde sia un problema che va monitorato ed auspica un miglioramento a seguito dell'incremento della dotazione organica degli operai.

DATO ATTO che la registrazione audio integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, sarà conservata presso gli archivi informatici comunali nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio Comunale (art. 6, comma 6, dell'appendice approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 23 giugno 2021);

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTI i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che la votazione sulla proposta di deliberazione in oggetto, espressa in forma palese (alzando la mano), ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. 3 (Silvano Raggi, Daniela Feltrinelli, Gianfranco Scarpetta), astenuti: n. 1 (Leila Bonacossa), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 12 presenti

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - pareri di regolarità tecnica e contabile;
 - aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti composto da:
 - PEF aggiornato (periodo 2024-2025)
 - relazione di accompagnamento PEF
 - dichiarazione di veridicità di Garda Uno S.p.a.
 - dichiarazione di veridicità del Comune di Gargnano
 - report di validazione
 - tariffe TARI 2024

Successivamente il Consiglio Comunale, udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, espressa in forma palese (alzando la mano), ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 8, contrari: n. 3 (Silvano Raggi, Daniela Feltrinelli, Gianfranco Scarpetta), astenuti: n. 1 (Leila Bonacossa), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 12 presenti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si approva l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 e vengono determinate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

PREMESSO:

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-703, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 a mente del quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'..."* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione di ARERA n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020 rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la deliberazione di ARERA n. 138/2021/R/rif del 30 marzo 2021 rubricata "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";

- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative appunto al secondo periodo regolatorio 2022-2025, confermando l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, “...*basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale...*”;
- la Determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la Determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.”;
- la deliberazione di ARERA n. 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 rubricata “Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF , e ulteriori disposizioni attuative”;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif dispone che:

- “...*ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (comma 7.1)...*”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8...*”;

DATO ATTO che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gargnano, non risulta definito l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 16 adottata nella seduta del 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.”;
- n. 6 adottata nella seduta del 28 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Adozione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).”;

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), approvato con propria deliberazione n. 17 del 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la revisione straordinaria infra periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti (annualità 2023), elaborata in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 del

Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), approvata con propria deliberazione n. 7 del 28 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge;

- l'articolazione tariffaria per l'anno 2023 della Tassa sui Rifiuti (TARI), relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, anch'essa approvata con propria deliberazione n. 7 del 28 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 8.1, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, che recita:

“8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico-finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.”;

ESAMINATO l'aggiornamento del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo semiperiodo regolatorio 2024/2025 (di seguito chiamato anche semplicemente PEF), predisposto dalla società Garda Uno S.p.a. (soggetto gestore del servizio), contenente la prescritta revisione ordinaria ai sensi dell'art. 28.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni, che include anche i costi comunicati dal Comune di Gargnano relativamente alla gestione interna della tariffazione ed ai rapporti con gli utenti;

DATO ATTO che il PEF è corredato della seguente documentazione:

- relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni;
- dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della Determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del PEF aggiornato, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione, posta in essere da CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO);

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” aggiornate in data 12 gennaio 2024 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, predisposte in collaborazione con IFEL e SOSE, per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni, nelle quali *“...Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente...”;*

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 652, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...”;*

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...*”;
- il comma 654, a mente del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...*”;
- il comma 683, a mente del quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

DATO ATTO che, come indicato nella relazione di accompagnamento al PEF (art. 5.1.1), il confronto tra il costo unitario effettivo della gestione dei rifiuti ed il *Benchmark* di riferimento, risulta essere il seguente (dati riferiti a due annualità precedenti rispetto a quelle del PEF – art. 7 dell'Allegato A Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni - MTR-2):

CU_{eff} 2022: 918.956 € / 2.445 ton = 37,59 cent€/kg;

Fabbisogni standard 2022: 38,51 cent€/kg.

CU_{eff} 2023: 970.418 € / 2.079 ton = 46,67 cent€/kg;

Fabbisogni standard 2023: 38,99 cent€/kg.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 18 del 28 settembre 2020 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, che stabilisce la natura tributaria della TARI, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 7, comma 2, a mente del quale il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 2 marzo 2020 richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità...*”;

RILEVATO che:

- il PEF revisionato, come sopra validato, espone, per l'anno 2024, la suddivisione tra costi fissi (ammontanti ad € 401.451,46) e costi variabili (ammontanti ad € 622.536,06);
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2024 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2023 è conforme ai limiti di cui all'art. 4.1 del MTR-2;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue: 60% a carico delle utenze domestiche;

40% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- aventi un volume d'affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2023;
- la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.

La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d'affari riferito alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2023, da trasmettere al Comune, entro il 30 giugno 2024, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.

DATO ATTO che la minore entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, stimata in € 6.900, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 9 del 29 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

VISTI l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia...*";

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22 novembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2007;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione delle disposizioni normative richiamate in narrativa, di approvare l'aggiornamento del PEF, come sopra validato, relativo al servizio di gestione dei rifiuti per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025, nonché la manovra tariffaria TARI per l'anno 2024;

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
 - del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

D E L I B E R A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), ai sensi dell'art. 28.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni, composto dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a) PEF aggiornato (periodo 2024-2025);
 - b) relazione del Comune di Gargnano redatta ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni;
 - c) dichiarazioni di veridicità del soggetto gestore Garda Uno S.p.a. e del Comune di Gargnano, predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della Determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023;
 - d) report di validazione a cura di CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2024, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui Rifiuti (TARI), relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, come risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 4) di stabilire, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
 - aventi un volume d'affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2023;
 - la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d'affari riferito alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2023, da trasmettere al Comune, entro il 30 giugno 2024, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo;
- 6) di dare atto che la minore entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, stimata in € 6.900, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;
- 7) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Brescia per il 2023 pari al 5% (Decreto del Presidente n. 275 del 6 settembre 2023);
- 8) di trasmettere i documenti inerenti all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario in parola ad ARERA, ai fini dell'approvazione ai sensi degli artt. 8.2 e 8.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni;
- 9) di trasmettere telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 10) di procedere, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "informazioni ambientali", del collegamento

ipertestuale alla pagina del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze in cui i documenti di cui al precedente punto 9) sono resi disponibili;

- 11) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tributi per i conseguenti adempimenti di competenza.

In ordine all'immediata eseguibilità del provvedimento:

Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in modo da consentirne la tempestiva trasmissione ad ARERA, ai fini dell'approvazione ai sensi degli artt. 8.2 e 8.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Bartolini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)